

- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" così come modificata successivamente dalla D.G.R. n. 719 del 8/5/2023 e dalla DGR 1097 del 26/6/2023;
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di riconoscere una valenza temporale illimitata sia agli attestati già rilasciati in esito ai corsi di formazione manageriale ex articoli 15 e 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e del D.P.R. n. 484/97 sia a quelli che saranno rilasciati in data successiva alla data di approvazione del presente provvedimento, fatti salvi gli obblighi posti in capo ai dirigenti medesimi di aggiornamento continuo delle competenze cliniche e organizzative, assicurato dall'assolvimento dei crediti formativi che devono essere conseguiti in un triennio, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale in educazione continua in medicina;

2. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, ai fini della massima diffusione ai professionisti interessati;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nel PIAO regionale 2023-2025;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 LUGLIO 2023, N. 1349

Presa d'atto delle "Linee guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria all'attestato di formazione manageriale. Legge 5 agosto 2022, n. 118" approvate dalla Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'articolo 3, comma 9, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

- l'articolo 21 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" che prevede il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale in materia sanitaria, ai fini stabiliti dalla normativa, ove le Regioni e Province autonome competenti in materia di formazione manageriale e alle quali è demandato il relativo procedimento istruttorio, abbiano rilasciato, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, provvedimento espresso di riconoscimento;

- il D.lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, art. 1 comma 4, prevede che i Direttori Generali per essere iscritti all'albo nazionale e nominati debbano possedere il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e che tali corsi siano organizzati e attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le Università;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, agli articoli 15 e 16-quinquies, prevede il conseguimento da parte dei direttori di struttura complessa e dei dirigenti sanitari con incarico quinquennale dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del DPR 10 dicembre 1997 n. 484, rilasciato a seguito della partecipazione ad appositi corsi programmati dalla Regione;

- l'articolo 7 del DPR 10/12/1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", detta un'articolata disciplina riguardante i corsi di formazione manageriale;

- l'Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 definisce i criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 3 bis, 15 e 16-quinquies del D.Lgs n. 502/92;

- l'Accordo Stato-Regioni del 16 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSN" ridefinisce i contenuti dei corsi manageriali, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata e le modalità di conseguimento della certificazione;

Dato atto delle "Linee guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II livello 'in materia di organizzazione e gestione sanitaria' all'attestato di formazione manageriale" approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 22/03/2023 (23/41/CR07d/C7), allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1) che hanno la finalità di disciplinare in modo uniforme sul territorio nazionale le procedure istruttorie previste dalla normativa sopra richiamata e che per assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure stesse individuano le modalità organizzative nonché gli elementi di valutazione da prendersi in considerazione da parte della Regione Emilia-Romagna in sede di esame delle istanze presentate dalle Università per il rilascio del provvedimento regionale di riconoscimento;

Ritenuto pertanto necessario recepire con il presente provvedimento le linee guida sopra richiamate (Allegato 1);

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria delibera n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" così come modificata successivamente dalla D.G.R. n. 719 del 08/05/2023 e dalla D.G.R. n. 1097 del 26/06/2023;

- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di recepire il documento “Linee guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II livello ‘in materia di organizzazione e gestione sanitaria’ all’attestato di formazione manageriale” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22/03/2023 (23/41/CR07d/C7), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

2. di rendere disponibile la documentazione sul portale all’indirizzo: <https://assr.regione.emilia-romagna.it/formazione/formazione-manageriale>;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nel PIAO regionale 2023-2025;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T).



23/41/CR07d/C7

LINEE GUIDA

**per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello “in materia di organizzazione e gestione sanitaria” all’attestato di formazione manageriale
Legge 5 agosto 2022 n. 118 - articolo 21
“Nuove procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica”**

Premessa

L’art. 21 rubricato “*Nuove procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica*” della legge 5 agosto 2022 n. 118, prevede il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello “in materia di organizzazione e gestione sanitaria” all’attestato di formazione manageriale in materia sanitaria, ai fini stabiliti dalla normativa, ove le Regioni e Province autonome competenti in materia di formazione manageriale e alle quali è demandato il relativo procedimento istruttorio, abbiano rilasciato, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, provvedimento espresso di riconoscimento.

Le presenti Linee Guida hanno la finalità di disciplinare in modo uniforme sul territorio nazionale le procedure istruttorie previste dalla richiamata normativa. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e una semplificazione delle procedure stesse esse individuano le modalità organizzative nonché gli elementi di valutazione da prendersi in considerazione da parte delle Regioni e Province autonome in sede di esame delle istanze presentate dalle Università per il rilascio del provvedimento regionale/provinciale di riconoscimento.

Quadro normativo

- Articolo 3, comma 9, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”.
- Articolo 21 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”;
- Il D.Lgs. n.171 del 4 agosto 2016 art 1 comma 4 prevede che i Direttori Generali per essere iscritti all'albo nazionale e nominati debbano possedere il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e che tali corsi siano organizzati e attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le Università.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m. agli articoli 15 e 16 quinquies prevede il conseguimento da parte dei direttori di struttura complessa e dei dirigenti sanitari con incarico quinquennale dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del DPR 10 dicembre 1997 n. 484, rilasciato a seguito della partecipazione ad appositi corsi programmati dalla Regione;
- L’art. 7 del DPR 10/12/1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale

per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", detta un'articolata disciplina riguardante i corsi di formazione manageriale;

- L'Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, definisce i criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 3 bis, 15 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 s.m.i.;
- L'Accordo Stato Regioni del 16 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "*Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSN*" ridefinisce i contenuti dei corsi manageriali, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata e le modalità di conseguimento della certificazione.

1. Finalità

1. Le istanze sono finalizzate al riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria":

- a) all'attestato di formazione manageriale previsto dall'art. 1 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 171/2016, ai sensi del comma 1, articolo 21;
- b) all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Presentazione delle istanze di riconoscimento della riconducibilità del diploma di master di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale

1. Le Università presentano alla Regione o Provincia autonoma ove hanno la sede legale le istanze di riconoscimento della riconducibilità del diploma di master di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale.

2. Le Università, ai fini del rilascio dell'atto di riconoscimento, dichiarano alla Regione o Provincia autonoma competente, secondo quanto indicato al predetto comma 1, l'esistenza di eventuali convenzioni o accordi adottati in materia di formazione manageriale con altre Regioni o Province autonome.

3. Ogni Regione e Provincia autonoma, nel rispetto delle presenti linee guida, disciplina le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento nonché il relativo procedimento amministrativo.

3. Oggetto del riconoscimento

1. Le Regioni e le Province autonome valutano, rispetto all'intero programma formativo del master di II° livello (1500 ore - 60 CFU), l'esistenza di un "nucleo minimo" e la coerenza di quest'ultimo con i contenuti e le metodologie didattiche definiti dagli appositi Accordi Stato/Regioni o Accordi interregionali vigenti in materia, integrati dalle eventuali ulteriori specificazioni o ampliamenti apportati in rapporto alle particolari esigenze sanitarie, sociali ed ambientali locali.

2. Nella presentazione delle istanze di riconoscimento della riconducibilità del diploma di master di II° livello all'attestato di formazione manageriale, le Università devono porre in rilievo tale "nucleo minimo" descrivendone le caratteristiche, gli obiettivi formativi, le conoscenze e abilità, le attività formative e le metodologie didattiche, la quantificazione temporale, le caratteristiche dei docenti che svolgono l'attività

didattica, l'indicazione degli eventuali enti esterni pubblici o privati che concorrono all'espletamento del master, e ogni altra utile informazione.

4. Esame istanze

1. L'istruttoria regionale delle istanze secondo la tempistica definita dalla richiamata normativa (art. 21 L. 118/2022) si conclude con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo (L. 241/1990 smi).

2. Le istanze dovranno contenere la documentazione di riferimento atta a consentire la valutazione del "nucleo minimo" del programma formativo del master in termini di coerenza con i contenuti e le metodologie didattiche definiti negli specifici Accordi vigenti in materia, integrati dalle eventuali ulteriori specificazioni o ampliamenti apportati in rapporto alle particolari esigenze sanitarie, sociali ed ambientali locali, sulla base di un documento predisposto secondo un format definito e allegato alle presenti Linee Guida.

5. Efficacia dell'atto di riconoscimento

1. L'atto regionale/provinciale di riconoscimento è preventivo rispetto all'inizio del corso universitario all'esito del quale viene rilasciato il diploma di master.

2. Con riferimento alle riedizioni del medesimo corso di master di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria", qualora il programma formativo riconosciuto coerente dall'atto regionale/provinciale non subisca alcuna variazione rispetto al "nucleo minimo" esaminato, tale riconoscimento ha una durata di cinque anni.

3. Decorso il termine di cinque anni dal riconoscimento da parte della Regione, il programma formativo del master, ed in particolare il "nucleo minimo" deve essere sottoposto ad una nuova valutazione e al rilascio del relativo riconoscimento.

4. Durante il periodo di efficacia dell'atto di riconoscimento già adottato, le Regioni/Province autonome e gli Atenei hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione che dovesse intervenire, in ragione di mutate esigenze formative, contenutistiche o organizzative, con riferimento al "nucleo minimo" del programma formativo, al fine di procedere ad una valutazione circa la riconducibilità e la coerenza del master di II° livello alla formazione manageriale.

Sintesi dei contenuti, durata e metodologie didattiche dei programmi formativi definiti attualmente dall'Accordo Stato/Regioni n. 79 del 16 maggio 2019 e dall'Accordo interregionale del 10 luglio 2003 in materia da prendere in considerazione per la valutazione di coerenza del programma formativo del master di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria",

- **Durata**

La durata dei corsi di cui al D.Lgs. n. 171/2016 art. 1 co. 4; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 artt. 1 e 7) è almeno di duecento (200) ore, da sviluppare in un periodo non superiore a dodici mesi con criteri di flessibilità.

La durata dei corsi di cui al D.Lgs. n. 502/92 artt. 15 e 16-quinquies; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 art. 5) è almeno di centoventi (120) ore, da svilupparsi in un periodo non superiore a sei mesi.

Le ore del corso sono adeguatamente distribuite tra aree tematiche specificate nei rispettivi allegati agli Accordi sopra indicati, secondo il quadro normativo di riferimento puntualmente richiamato, ricomprese nella sanità pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria.

- **Contenuti**

I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire metodi, tecniche e strumenti propri del processo manageriale riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, quali l'analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica e operativa, il monitoraggio e il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane e gli indicatori di qualità dei servizi applicati alle organizzazioni sanitarie.

Il programma dei corsi si articola secondo le tematiche concernenti le aree di:

- a. sanità pubblica;
- b. organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- c. gestione economico-finanziaria;
- d. risorse umane in ambito sanitario e organizzazione del lavoro.

Il corso di cui al D.Lgs. n. 171/2016 art. 1 co. 4 nello specifico riguarda prioritariamente le seguenti aree, come definite nell'allegato A) dell'Accordo Stato/Regioni del 16 maggio 2019:

- Quadro istituzionale
- Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie
- Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo
- Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi
- Valutazione delle performance (con particolare riferimento ai direttori di struttura complessa)
- Innovazione tecnologica e digitalizzazione
- Comunicazione ed umanizzazione delle cure
- Assistenza sanitaria nell'UE
- Fondi comunitari
- Anticorruzione – Trasparenza – Privacy
- Project management e project work.

I contenuti formativi afferenti alle Aree di formazione obbligatorie, possono formare oggetto di ulteriore specificazione o ampliamento da parte delle Regioni/Province autonome.

Il corso di cui al D.Lgs. n. 502/92 artt. 15 e 16-quinquies nello specifico si riferisce prioritariamente alle seguenti aree, come definite nell'allegato A) dell'Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003:

- Organizzazione e gestione dei Servizi Sanitari Allegato A D.G.R.
- Indicatori di qualità dei Servizi – Sanità Pubblica
- Gestione delle Risorse Umane
- Criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo

All'interno dei corsi possono essere previste integrazioni di ulteriori contenuti di tipo teorico e pratico, ritenuti necessari in relazione alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti avranno sviluppato competenze fondamentali per il management sanitario, acquisito conoscenze inerenti rilevanti aspetti giuridici, amministrativi, di programmazione, finanziamento e gestione aziendale dei servizi sanitari.

- **Metodologia didattica**

L'attività didattica dei corsi è di tipo teorico, pratico e seminariale.

Si predilige una metodologia prevalentemente attiva, privilegiando tecniche di formazione che prevedano confronti tra i partecipanti, lavori di gruppo, analisi di esperienze particolarmente significative e sviluppo di progetti applicativi, a corredo delle classiche lezioni tradizionali di tipo frontale.

La metodologia didattica può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet ed ausili didattici multimediali, oltre all'acquisizione di materiale didattico.

Il sistema di formazione a distanza, può incidere per non oltre il 20% delle ore di durata del corso e deve assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei singoli partecipanti e la registrazione dei dati e dei risultati delle esercitazioni svolte.

L'Università, immediatamente dopo il sostenimento del colloquio finale, trasmette alla Regione competente che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master, indicando nella certificazione del diploma di master gli estremi dell'atto di riconoscimento.

Roma, 22 marzo 2023